

BANDI APERTI GENNAIO 2025

Voucher digitalizzazione PMI 2025 - Lazio Innova

Ciascun progetto può comprendere le seguenti **tipologie di intervento**:

- **la realizzazione della diagnosi digitale completa delle selezioni ex ante e ex post (redatta da un Innovation manager - obbligatoria solo per Piccole e medie imprese);**
- **l'acquisto di nuove applicazioni integrate (no hardware) per la produttività individuale (digital workplace);**
- **l'adozione di nuovi sistemi di digital commerce e engagement (sviluppo web, e-commerce, web app ecc);**
- **la migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server fisico a cloud pubblico ad esempio Virtual Machine: D.1 application server, D.2 Database Server, D.3 Web Server e D.4 Database Back Up; (cloud computing)**
- **l'adozione di sistemi di cyber security (intervento solo per Piccole e medie imprese)**

L'intervento è destinato alle **MPMI** iscritte al Registro delle imprese italiano e con una sede legale e/o operativa nel Lazio.

Non sono ammissibili Progetti presentati da PMI che hanno ottenuto un contributo a valere sul precedente Avviso Voucher Digitalizzazione.

Contributo minimo: **14.000 euro**. Il contributo massimo concedibile è di **50.000 Euro** per le Micro Imprese, **100.000 Euro** per le Piccole Imprese e **150.000 Euro** per le Medie Imprese. I contributi sono 100% a fondo perduto e sono concessi a titolo di de minimis.

Otterranno una premialità nella valutazione del punteggio finale le aziende in possesso di:

- 1. certificazione parità di genere,**
- 2. certificazione ambientale,**
- 3. impresa giovanile.**

Sarà effettuata prima una prevalutazione del punteggio finale con una griglia di valutazione e successivamente si valuterà se presentare il progetto o meno.

La domanda può essere inviata dalle ore 12 del 10 gennaio 2025 e fino alle ore 17 del 14 febbraio 2025 sulla piattaforma Gecoweb plus. (non è a sportello)

Voucher doppia transizione digitale ed ecologica 2024

CCIAA Frosinone-Latina

Ciascun progetto potrà prevedere:

- **TRANSIZIONE DIGITALE - Acquisto di beni/servizi strumentali e spese per consulenze/formazione riconducibili ad una o più tecnologie digitali 4.0 tra le seguenti (per la descrizione esemplificativa vedere Scheda Tecnologie 4.0)**
- **TRANSIZIONE ECOLOGICA – Spese per servizi di consulenza riconducibili ad audit e diagnosi energetiche, piani energetici, progetti di riqualificazione energetica, CER, bilancio sostenibilità.**

L'intervento è destinato alle Micro, piccole, medie imprese, che abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Frosinone-Latina, siano in regola con pagamento del diritto annuale della camera di commercio e non abbiano in essere forniture con la Camera di commercio. Le imprese a cui sono stati erogati contributi a valere sul "Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2023" della Camera di Commercio di Frosinone-Latina possono presentare domanda di agevolazione per progetti afferenti a soluzioni tecnologiche diverse rispetto a quelle presentate, inoltre tali domande saranno poste nella graduatoria in posizione successiva alle altre. I fornitori di beni e servizi di imprese beneficiarie del presente Bando non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari.

L'entità massima dell'agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili (**importo unitario massimo pari a € 10.000,00 per interventi relativi alla transizione digitale e di € 5.000,00 per interventi presentati nell'ambito della transizione ecologica**)

Contributo minimo: **€ 4.000,00** per interventi relativi alla transizione digitale e di **€ 2.000,00** per interventi relativi alla transizione ecologica.

La valutazione delle domande di contributo sarà effettuata "a sportello", ovvero secondo ordine cronologico, si consiglia dunque di inviare la domanda di contributo il primo giorno di apertura dello sportello.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" del sistema Web Telemaco di Infocamere **dalle ore 12:00 del 24 gennaio 2025 alle ore 21:00 del 24 marzo 2025.**

Data promulgazione: 05-12-2024

Avviso pubblico FNC

Fondo Nuove competenze terza Edizione

Il Fondo Nuove Competenze, anche denominato “Competenze per le innovazioni”, è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione. La finalità del FNC è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti: offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro; sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali; intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico¹ ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati - anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 - che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.

Soggetti ammissibili

2.1. Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente Avviso.

2.2. Si precisa che, nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l'Agenzia di somministrazione, che pertanto, dovrà presentare una sola istanza per lo sviluppo delle competenze dei propri lavoratori.

2.3. I datori di lavoro: a) devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; b) non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni; c) in caso di accertamento di un debito in capo all'azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.

3. Oggetto del contributo

3.1. Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla successiva lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e), moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla

formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e). Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);

c) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari all'80% in caso di interventi di cui al punto 4.1 lettere a) e b);

d) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati³ da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 e prima dell'avvio della formazione;

e) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 e prima dell'avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015; le ore di formazione finanziate con il presente Avviso non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015;

f) In caso di accordi di cui al paragrafo 5 che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800,00 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) o c), sugli altri lavoratori dell'azienda, nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione

dell'istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i partecipanti alla formazione preselezionati. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la verifica della DID, consultando gli archivi del sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MyANPAL; qualora non risultasse una DID il soggetto non può partecipare al FNC.

g) in caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO (cfr. allegato_01) è riconosciuto un bonus pari a 300,00 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore. Questa misura (disciplinata al successivo paragrafo 14) prevede, come riportato al paragrafo 1.1, una dotazione di euro 1.000.000,00.

3.2. Il calcolo del saldo, a rimborso degli oneri finanziabili, è effettuato previa verifica sulla banca dati dell'INPS, secondo le modalità descritte nel punto 3.1 del presente paragrafo. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo previsto nel provvedimento di approvazione dell'istanza in fase di ammissione.

3.3. Alle erogazioni provvede INPS, nei limiti delle risorse stanziare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dell'istruttoria condotta con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Il datore di lavoro può chiedere un'anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo

4.1. I datori di lavoro, così come identificati al paragrafo 2, possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:

a) SISTEMI FORMATIVI

i. Sono denominati “Sistemi Formativi” i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il programma formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01.01.2024. Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro. Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

ii. Ogni raggruppamento deve essere formato da almeno tre datori di lavoro: una Big Player e almeno altri due datori di lavoro (sono ammesse anche società controllate).

Il requisito del numero e della composizione minima deve rimanere sino alla conclusione del programma formativo; i datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, almeno una Big Player e altri due datori di lavoro (requisito minimo)

iii. Il programma formativo deve prevedere il coinvolgimento complessivo di almeno 100 lavoratori di cui al massimo il 60% devono essere dipendenti della Big Player e, quindi, almeno il 40% devono essere dipendenti degli altri datori di lavoro.

iv. In fase di ammissione sarà verificato il DURC di ciascuna azienda del raggruppamento e, se irregolare, il datore di lavoro non sarà ammesso. Se si

determina anche il mancato rispetto del requisito minimo o il DURC irregolare fosse quello della capofila, le istanze dell'intero raggruppamento non saranno ammesse.

v. Si precisa che fino al termine delle procedure di verifica della regolarità contributiva di ciascun datore di lavoro l'istanza di sistema formativo non potrà essere ammessa a contributo.

b) FILIERE FORMATIVE

i. Sono denominate "Filiera formative" i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il programma formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01.01.2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro. La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

ii. Ogni raggruppamento deve essere formato da almeno cinque datori di lavoro (sono ammesse anche società controllate). Il requisito del numero e della composizione minima deve rimanere sino alla conclusione del programma formativo; i datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, almeno cinque datori di lavoro (requisito minimo)

iii. In fase di ammissione sarà verificato il DURC di ciascuna azienda del raggruppamento e, se irregolare, il datore di lavoro non sarà ammesso. Se si determina anche il mancato rispetto del requisito minimo o il DURC irregolare fosse quello della capofila, le istanze dell'intero raggruppamento non saranno ammesse.

iv. Il programma formativo deve prevedere il coinvolgimento complessivo di almeno 10 lavoratori e il numero dei lavoratori partecipanti, di ogni datore di lavoro, non può essere superiore al 25% del totale dei partecipanti.

v. Si precisa che fino al termine delle procedure di verifica della regolarità contributiva di ciascun datore di lavoro l'istanza di filiera formativa non potrà essere ammessa a contributo.

c) SINGOLI DATORI DI LAVORO

In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro e deve prevedere il coinvolgimento di almeno tre lavoratori.

5. Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo

5.1. Al fine della presentazione dell'istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di accordo con le parti sindacali come definite al paragrafo 5, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:

- a) sistemi tecnologici e digitali
- b) introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale
- c) sostenibilità ed impatto ambientale
- d) economia circolare
- e) transizione ecologica
- f) efficientamento energetico
- g) welfare aziendale e benessere organizzativo

Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo ai sensi del presente Avviso dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025